DECISIONE N. 3334/80/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1980

recante modifica della decisione n. 3289/75/CECA relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 8, 14, 26, 50, 54, 55 e 56,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3289/75/CECA [1] della Commissione, l'unità di conto da utilizzare nel settore della CECA è l'unità di conto europea « UCE », definita come una somma di importi delle monete degli Stati membri ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio [2] ha definito una nuova unità di conto denominata « ECU » ;

considerando che è opportuno procedere all'unificazione delle unità di conto utilizzate dalla Comunità e che è pertanto opportuno sostituire l'ECU all'UCE ;

coniderando che la composizione dell'ECU può essere modificata ulteriormente nell'ambito del sistema monetario ;

previo parere conforme unanime del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione n. 3289/75/CECA è modificata come segue :

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo :

« L'unità di conto da utilizzare nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è l'« ECU », composta della somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri :

Marco tedesco	0,828
Lira sterlina	0,0885
Franco francese	1,15
Lira italiana	109
Fiorino olandese	0,286
Franco belga	3,66
Franco lussemburghese	0,14
Corona danese	0,217
Sterlina irlandese	0,00759.

Qualsiasi modifica della composizione dell'ECU, decisa dal Consiglio in applicazione dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, è automaticamente applicabile alla presente disposizione ».

2. All'articolo 2, l'espressione « unità di conto » è sostituita dal termine « ECU ». All'articolo 3, primo comma, all'articolo 4, primo e secondo comma, e all'articolo 7, ultimo comma, il termine « UCE » è sostituito dal termine « ECU ».

3. All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente :

« La definizione dell'unità di conto europea (UCE) esistente prima dell'entrata in vigore della presente decisione resta applicabile ai diritti e agli obblighi nati tra il 1° gennaio 1976 e il 31 dicembre 1980, determinati in unità di conto europee, ad eccezione di quelli derivanti da operazioni di regolarizzazione ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1981.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1980.

Per la Commissione

François-Xavier ORTOLI

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.
(2) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.